

STATUTO  
DELL'ACCADEMIA LUCCHESA  
DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI



1954

Nuova Grafica Lucchese  
1969

STATUTO  
DELL'ACCADEMIA LUCCHESA  
DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI



Nuova Grafica Lucchese  
1969

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Accademia Lucchese di scienze, lettere e arti, con sede in Lucca, approvato con regio decreto 11 ottobre 1934, n. 2374;

Veduto lo schema di nuovo statuto approvato dall'assemblea generale dei soci nelle adunanze del 16 giugno 1950 e del 14 dicembre 1951;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

### Art. 1.

Lo statuto dell'Accademia Lucchese di scienze, lettere e arti, con sede in Lucca, approvato con regio decreto 11 ottobre 1934, n. 2374, è abrogato.

### Art. 2.

E' approvato il nuovo statuto della suddetta Accademia, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1954, n. 1526

f.to LUIGI EINAUDI  
f.to G. ERMINI

STATUTO DELL'ACCADEMIA LUCCHESA DI SCIENZE,  
LETTERE ED ARTI, CON SEDE IN LUCCA

TITOLO I

*Scopo e sede dell'Accademia.*

Art. 1.

L'Accademia di scienze, lettere ed arti di Lucca si propone di cooperare all'incremento delle scienze, delle lettere e delle arti con speciale riguardo alla regione Lucchese ed alla sua storia.

Art. 2.

L'Accademia, per decreto di Maria Luisa di Borbone, Duchessa di Lucca, del 3 luglio 1819, ha la propria sede nel Palazzo del Liceo classico e tiene le letture pubbliche nella sede attuale.

Art. 3.

L'Accademia è composta di tre classi: 1) di scienze morali; 2) di scienze fisiche, matematiche e naturali; 3) di arti; e comprende soci ordinari, soci corrispondenti, soci stranieri e soci benemeriti.

I soci ordinari sono 36 di cui 20 per la classe di scienze morali, 10 per la classe di scienze fisiche, matematiche e naturali, 6 per la classe di arti.

Art. 4.

I soci ordinari sono scelti fra i cittadini italiani che abbiano dato prova di valore nelle scienze, nelle lettere e nelle arti, e che, per la loro residenza, siano in condizioni

di poter prendere parte regolarmente alle sedute accademiche.

Art. 5.

I soci corrispondenti, per classe e in numero corrispondente agli ordinari, sono scelti fra italiani noti nelle scienze, nelle lettere e nelle arti. Ai fini della scelta sono tenuti in particolare considerazione coloro i cui studi si riferiscano alla regione lucchese.

Possono altresì essere nominati corrispondenti i cittadini di Lucca e della sua provincia, residenti altrove, i quali abbiano con la loro attività culturale, scientifica ed artistica, onorato la terra nativa. Lo stesso criterio si osserva per i soci stranieri il cui numero è illimitato.

Art. 6.

Soci benemeriti sono quegli Enti e quelle persone, italiane e straniere, che con la loro attività abbiano acquisito particolari e riconosciute benemerenze verso la regione lucchese o che abbiano reso segnalati servizi alla Accademia.

Art. 7.

La nomina dei soci è fatta per decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su designazione dell'Accademia.

Art. 8.

Il socio ordinario, che per aver cambiato residenza o per altro motivo, riconosciuto legittimo dall'Accademia, non partecipi per un triennio alle adunanze sociali, può dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Presidenza e della maggioranza dei soci della classe, essere trasferito in una speciale categoria di soci ordinari in soprannumero. Il suo seggio è considerato vacante.

Se invece l'Accademia non giudichi dovuta a giusti

motivi la sua mancata partecipazione alle adunanze, può con deliberazione motivata, presa a maggioranza di due terzi dei soci, dichiararlo decaduto.

Art. 9.

Il socio che, ai sensi del precedente articolo sia passato in soprannumero, rioccupa di diritto il proprio seggio quando torni a prendere parte regolarmente alle sedute accademiche. Egli riacquista allora l'anzianità di prima nomina, ma resta in soprannumero finché non sia libero un seggio normale di ordinario.

I soci ordinari in soprannumero hanno tutti i diritti degli ordinari.

TITOLO II

*Elezione dei soci e degli ufficiali dell'Accademia.*

Art. 10.

Ogni proposta per la nomina di soci deve essere presentata da almeno cinque soci ordinari, corredata degli elementi atti a dimostrare la convenienza.

Art. 11.

La proposta è resa nota ai soci nella prima adunanza che ha luogo dopo la sua presentazione, e rimane a loro disposizione per essere esaminata, durante un periodo non minore di 20 giorni, dopo il quale è messa in votazione nel tempo e secondo le modalità di cui agli articoli 14 e 15.

Art. 12.

L'Accademia ha sei ufficiali, cioè:

- un Presidente;
- un vice Presidente;

- due segretari, dei quali uno per le lettere e le arti ed uno per le scienze;
- un archivista;
- un amministratore.

Essi formano il Consiglio di presidenza, cui è affidata l'amministrazione dell'Accademia.

Il Presidente e il vice presidente sono nominati per decreto del Capo dello Stato, su designazione dell'Assemblea dei soci ordinari. Gli altri membri sono nominati dall'Assemblea.

I componenti il Consiglio di presidenza durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

#### Art. 13.

Le convocazioni per eventuali nomine a cariche accademiche o per elezione di nuovi soci si indicano una volta l'anno nel tempo e nei modi stabiliti dal regolamento.

#### Art. 14.

Le adunanze per la elezione di ufficiali dell'Accademia e di nuovi soci non sono valide se non vi partecipi almeno la metà dei soci ordinari.

E' designato per la nomina l'accademico che abbia ottenuto almeno due terzi favorevoli dei voti, senza computare gli astenuti.

Quando per le elezioni di ufficiali dell'Accademia, in una prima votazione non si raggiunga la prescritta maggioranza, si procede nella stessa seduta ad una seconda votazione e se neppure questa sia valida, la votazione è rinviata ad altra adunanza straordinaria da tenersi con le stesse norme, entro 15 giorni.

In seconda convocazione sono designati per la nomina coloro che conseguono il maggior numero dei voti.

Le proposte di nomina di nuovi soci che non ottengano

il suffragio della maggioranza dei presenti si intendono respinte.

Art. 15.

Per la designazione dei soci ordinari, quando le proposte di cui agli articoli 10 e 11 siano in numero superiore ai posti disponibili, è preferito chi abbia riportato, oltre la maggioranza assoluta, il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è preferito chi sia già accademico corrispondente o, in mancanza di tale condizioni, il più anziano di età.

Art. 16.

Qualora un ufficiale venga a mancare durante il quinquennio, si procede in adunanza straordinaria a elezione suppletiva per la sua sostituzione secondo le norme dell'art. 14.

Il nuovo eletto tuttavia resta in carica solamente sino alla fine del quinquennio.

Qualora l'elezione suppletiva sia indetta per il presidente e non si raggiunga il numero dei voti necessari, per nessun socio, le funzioni del presidente sono assunte dal vice-presidente. Se sia indetta per il vice-presidente e non si sia addivenuti a regolare elezione, le funzioni di vice-presidente sono all'occorrenza assunte dal socio più anziano. Se sia indetta per i segretari, l'amministratore, l'archivista, il presidente può incaricare il socio che creda più idoneo all'ufficio.

Art. 17.

Il presidente rappresenta l'Accademia, ne cura il decoro e gli interessi, vigila all'osservanza dello statuto, convoca e presiede le adunanze e sottoscrive gli atti.

Nella temporanea mancanza del presidente, lo sostituisce il vice-presidente, e in mancanza anche del vice-presidente, il socio ordinario più anziano di nomina.

Art. 18.

I segretari devono spedire gli inviti per le adunanze accademiche; compilare i verbali di queste e sottoscriverli insieme col presidente; provvedere alla corrispondenza; riferire intorno alle pubblicazioni presentate all'Accademia e farne la consegna all'archivista.

Art. 19.

L'archivista ha la custodia dei documenti e registri e di ogni altra scrittura dell'Accademia, comprese le pubblicazioni. Egli tiene il catalogo dei libri presentati all'Accademia, e, dopo avere apposto nel frontespizio di ciascuno il bollo dell'Accademia, ne fa consegna, contro il rilascio della ricevuta, al Direttore della Biblioteca pubblica, presso la quale è il deposito dei libri di proprietà dell'Accademia. Tiene altresì l'inventario dell'Accademia e ne provvede l'aggiornamento, comprese le pubblicazioni ricevute in cambio o in omaggio e le pubblicazioni accademiche.

Art. 20.

L'amministratore provvede alle riscossioni e alle spese in conformità del bilancio di previsione; tiene i registri dell'Amministrazione e cura l'osservanza delle norme dello statuto e del regolamento in materia di amministrazione.

Art. 21.

Il Consiglio di presidenza presenta all'approvazione dell'Accademia, nel mese di gennaio, i bilanci annuali consuntivi e preventivi, e propone, quando occorra, le spese straordinarie.

Art. 22.

Per l'anno finanziario l'assemblea nomina tra i suoi membri cinque revisori dei conti, dei quali tre effettivi e due supplenti.

I revisori dei conti riferiscono per iscritto all'assemblea sull'andamento dell'Amministrazione.

Art. 23.

Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, da donazioni, o comunque da destinarsi ad incremento del patrimonio, devono, salvo il disposto del terzo comma del presente articolo, essere impiegate subito in titoli nominativi di Stato o garantiti dallo Stato.

Ogni altro diverso impiego delle somme di cui sopra, da farsi in vista dei bisogni dell'Accademia, deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione salvo occorra l'autorizzazione del Capo dello Stato, ai sensi della legge 5 giugno 1850, n. 1037, sugli acquisti dei corpi morali.

Le somme necessarie ai bisogni ordinari dell'Accademia devono essere depositate a interesse presso le Casse di Risparmio postali, ovvero, previa l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, presso Casse di Risparmio ordinarie o Istituti di Credito designati dal Consiglio di Presidenza dell'Accademia.

Della inosservanza delle disposizioni, di cui al comma precedenti del presente articolo, è personalmente responsabile il presidente.

Art. 24.

Ogni socio ordinario e benemerito ha il diritto ad una copia di ogni volume di atti e documenti che sarà pubblicato dall'Accademia.

Art. 25.

I soci ordinari hanno il diritto di avere in prestito le opere esistenti nella biblioteca pubblica di Lucca e quelle di proprietà della Accademia depositate presso la biblioteca stessa, come pure di consultare documenti e trarre copia, senza spesa, dai pubblici archivi lucchesi a scopo di

studio, a norma del decreto Sovrano del 19 gennaio 1834, numero 7.

Art. 26.

L'Assemblea, con le stesse norme delle elezioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, può proporre al Ministero dell'Istruzione, con deliberazione, la revoca della nomina di soci che non conformino la loro condotta ai doveri imposti dal presente statuto, o che si rendano indegni di far parte della Accademia, o comunque nuocciano al suo decoro.

Art. 27.

Le adunanze sono pubbliche e private. L'Accademia tiene sedute pubbliche per letture, comunicazioni, discussioni di carattere scientifico e culturale, commemorazioni; tutte le altre sedute sono private. Cinque giorni prima di ogni adunanza, i segretari ne danno avviso ai soci aventi diritto, indicandone lo scopo e per le letture indicano pure i nomi dei soci e gli argomenti da trattare. Delle adunanze pubbliche danno l'annunzio mediante avvisi e comunicazioni anche ai giornali.

Art. 28.

Nessuna deliberazione è valida se non riporti la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in numero non inferiore alla metà dei soci ordinari in prima convocazione, ed in qualsiasi numero se in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le votazioni si fanno per alzata e seduta, eccettuate quelle relative a nomine o proposte di revoca per le quali deve usarsi lo scrutinio segreto.

Per tutte le altre deliberazioni (riforma dello statuto, scioglimento dell'Accademia e devoluzione del patrimonio ad altri scopi), l'Accademia si attiene alle norme stabilite dall'art. 21 del Codice civile.

Art. 29.

Aperta l'adunanza, uno dei segretari fa l'appello dei soci, notando gli assenti e le eventuali giustificazioni e legge il verbale dell'adunanza precedente, dopo di che il presidente cura lo svolgimento dell'ordine del giorno. Nelle sedute pubbliche i segretari riferiscono intorno all'attività accademica ed alle opere pervenute in dono o interessanti comunque la regione lucchese.

Art. 30.

L'attività ordinaria dell'Accademia si esplica con la pubblicazione, regolata dal Consiglio di Presidenza, delle « Memorie e Documenti » e degli « Atti ».

Art. 31.

Entro il mese di luglio di ogni anno la presidenza trasmette al Ministero della pubblica istruzione un elenco dei premi da mettere eventualmente a concorso durante l'anno successivo.

Art. 32.

Entro il mese di gennaio di ogni anno la Presidenza trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione sull'attività svolta dalla Accademia nell'anno precedente.

Art. 33.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, il Consiglio di Presidenza compilerà il Regolamento dell'Accademia che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci, e, entro due mesi dall'approvazione del Regolamento, procederà alla rinnovazione del Consiglio di Presidenza in conformità delle disposizioni dell'art. 14.

Art. 34.

Gli attuali soci corrispondenti restano in possesso, a tutti gli effetti, della qualifica, anche se eccedono il numero stabilito dall'art. 5.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per la pubblica istruzione*

f.to G. ERMINI

## REGOLAMENTO

DELL'ACCADEMIA LUCCHESA DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI

(approvato nella adunanza del 10 febbraio 1956)

### Art. 1.

I soci in soprannumero (art. 8 e 9 dello Statuto) mantengono tutti i diritti dei soci ordinari, ma non possono essere eletti a cariche accademiche. I soci in soprannumero per cambiamento di residenza riacquisteranno anche tale diritto se facciano ritorno in sede.

### Art. 2.

I soci stranieri sono scelti con gli stessi criteri dei corrispondenti.

### Art. 3.

Nella prima seduta privata dell'anno accademico saranno fatte le proposte di nuovi membri dell'Accademia. Nella stessa seduta, se sia compiuto il quinquennio, si procederà alla elezione del Consiglio di Presidenza.

### Art. 4.

I soci ordinari, benemeriti e in soprannumero hanno diritto alle pubblicazioni accademiche. Il numero degli estratti che i collaboratori ricevono, anche se non appartenenti all'Accademia, è di 30 copie per gli *Atti* e di 10 copie per le *Memorie e documenti*. Le copie richieste in più verranno pagate al prezzo di costo: per le *Memorie e documenti*, il loro numero peraltro non potrà superare quello delle copie di diritto.

Art. 5.

Il socio che non interviene ad una seduta è tenuto a darne avviso alla Presidenza.

Art. 6.

Le adunanze pubbliche sono dedicate a letture, conferenze e commemorazioni, per le quali l'ingresso all'Accademia è libero a tutti. Ne sarà dato annunzio alla stampa e potranno farsi inviti oltre i Soci. Le adunanze private hanno generalmente per scopo la discussione e la deliberazione di atti amministrativi e sono perciò riservate ai Soci ordinari. Possono anche essere oggetto di adunanze private argomenti interessanti gli studi e in genere la cultura, per cui sia richiesta o opportuna una attività accademica, e a tali adunanze possono intervenire tutti i soci e potranno essere invitate dal Consiglio persone di particolare competenza. Ogni deliberazione che impegni l'attività accademica dovrà peraltro essere presa successivamente in adunanza privata dai soli Soci ordinari.

Tali adunanze sono indette dal Consiglio di Presidenza per sua iniziativa o su richiesta di un terzo dei Soci.

Art. 7.

Una commissione, composta del Presidente, dei Segretari e di tre Accademici ordinari, uno per classe, nominati dal Presidente, determina i lavori che l'Accademia intraprenda per proprio conto e designa i Soci cui dovranno essere affidati: provvede alla compilazione a stampa degli *Atti*, previo esame dei lavori da pubblicare, accogliendo esclusivamente quelli che portino un nuovo contributo alle scienze, alle lettere, alle arti.

Art. 8.

Il numero delle copie degli *Atti* e delle *Memorie e documenti* è normalmente di 200 (Art. 30 dello Statuto). Il

prezzo di vendita dei volumi degli *Atti* e delle *Memorie e documenti* è fissato dal Consiglio di Presidenza. L'ordine di precedenza delle pubblicazioni nel volume degli *Atti* è quello di data dell'adunanza.

Art. 9.

L'anno accademico comincia nel mese di novembre e termina nel mese di giugno. L'Accademia peraltro potrà essere riunita eccezionalmente anche oltre questi termini.

Art. 10.

La corrispondenza dell'Accademia è tenuta dal Segretario della classe di Lettere.